

STATUTO

ASSOCIAZIONE URBAN CENTER BASSANO DEL GRAPPA

Articolo 1 COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

1. È costituita l'Associazione denominata "**URBAN CENTER BASSANO DEL GRAPPA**", anche siglabile "UCB" o "UC BASSANO" con sede legale in Bassano del Grappa (VI), attualmente presso gli uffici dell'ASCOM BASSANO DEL GRAPPA, in Largo Parolini n. 52.

La sede potrà essere trasferita altrove su decisione del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

2. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

3. Possono far parte dell'Associazione: singoli Cittadini, Enti, Istituzioni, Organizzazioni culturali, sociali ed economiche, pubbliche e private che ne condividano le finalità.

Articolo 2 FINALITA'

1. L'Associazione, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro opera prevalentemente nell'ambito della Regione Veneto, con particolare riferimento al territorio Bassanese; ha la finalità di supportare sul piano scientifico e culturale, attraverso i metodi della partecipazione e della comunicazione, i processi di trasformazione della città di Bassano del Grappa e dell'area territoriale ad essa naturalmente limitrofa, ha altresì compiti di promozione e formazione volti a diffondere la cultura e la conoscenza su temi sociali, culturali, economici, dell'architettura e dell'urbanistica.

2. In tale attività l'Associazione:

- ricerca e sviluppa forme di collaborazione e sinergia con altre associazioni culturali, scientifiche, sociali ed economiche che perseguano analoghe finalità ;
- sostiene il principio che nelle varie discipline di progetto, attinenti la trasformazione degli spazi destinati alla vita umana e di tutti gli esseri viventi, sia sempre garantito un processo di collaborazione, di reciprocità con un approccio multidisciplinare;
- supporta iniziative a contenuto innovativo capaci di promuovere lo sviluppo locale in sinergia con altre realtà già presenti nel territorio favorendo il coordinamento generale tra di esse al fine anche di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

3. Nell'ambito delle sue finalità l'Associazione, anche in collaborazione con terzi

- accompagna, offrendo i necessari supporti tecnico-scientifici e culturali, le Amministrazioni Pubbliche, nonché le Istituzioni ed i soggetti privati che lo richiedano, nella programmazione, elaborazione e definizione di quegli interventi che per dimensione, localizzazione, valenza strategica, rilevanza storico-architettonica o ambientale richiedano e meritino particolare attenzione; in questa attività di accompagnamento alle trasformazioni, particolare attenzione sarà dedicata all'analisi e all'implementazione delle progettualità complesse che coinvolgono il territorio bassanese, in modo da favorire lo sviluppo di azioni di governance anche alla scala sovracomunale;
- promuove la conoscenza, la partecipazione ed il dialogo fra tutti gli attori della scena urbana, sulle trasfor-

mazioni rilevanti ed interventi su scala urbana e metropolitana, anche attraverso confronti con analoghi processi in corso nelle maggiori aree urbane italiane e straniere;

- documenta e informa sugli interventi in corso, approfondendo altresì i grandi temi del dibattito urbano attraverso il ricorso a specifici strumenti quali esposizioni, seminari, pubblicazioni, dibattiti, presentazioni e workshop ed altre attività didattiche.
4. L'Associazione può svolgere ogni altra attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile al perseguimento delle proprie finalità, anche avente natura economica, purché la stessa non assuma carattere prevalente e gli eventuali proventi non siano distribuiti fra gli associati ma siano utilizzati per le finalità istituzionali dell'Associazione medesima.

Art. 3. SOCI

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali della medesima, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono fare parte dell'Associazione, se in regola con il versamento della quota annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo:
- i Soci Fondatori: sono Soci Fondatori i firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;
 - i Soci Ordinari: sono Soci Ordinari le Persone Fisiche, gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni che condividono le finalità associative e partecipano alle attività organizzate e/o promosse dall'Associazione;
 - i Soci Sostenitori: sono Soci Sostenitori le Persone Fisiche, gli Enti, le Associazioni e le Istituzioni che condividono le finalità associative e pur non partecipando alle attività organizzate e/o promosse dall'Associazione donano a titolo di sostegno liberale somme di denaro e/o beni utili alla vita associativa.
2. L'ammissione di nuovi Soci, per l'approvazione, è sottoposta al Consiglio Direttivo o a Suoi Delegati.
3. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno; i Soci Fondatori ed Ordinari sono invitati a partecipare attivamente ed in modo continuativo alle attività dell'Associazione. In caso di comportamento, che rechi pregiudizio all'immagine, alle attività o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo potrà intervenire con il richiamo, la diffida o, nei casi considerati più gravi, la sospensione o l'espulsione del Socio dall'Associazione. Avverso quest'ultima decisione, il Socio può presentare istanza per essere reintegrato alla prima Assemblea utile o al Collegio dei Probi Viri, se nominato.
4. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea, purché in regola, alla data della stessa, con il pagamento della propria quota associativa da almeno 3 (tre) mesi. Gli Enti, le Istituzioni, le Organizzazioni culturali, sociali ed economiche, pubbliche e private, aderenti all'Associazione ed in regola con la propria quota, come sopra previsto, possono partecipare all'Assemblea dell'Associazione ed esprimere il proprio voto attraverso un proprio delegato maggiorenne.
5. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, se non "*mortis causa*", né sono rivalutabili.

Art. 4. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci, oltre a quanto precisato in altre parti dello Statuto, hanno i seguenti diritti:
- votare secondo quanto indicato nel comma 4 dell'articolo 3;
 - essere informati sui programmi dell'Associazione;
 - frequentare i locali della Associazione e partecipare alle riunioni e manifestazioni indette dalla stessa;

- partecipare alla vita associativa ed esprimere il proprio voto in Assemblea (con i limiti dell'art. 3, c. 4);
 - controllare le attività associative e verificarne l'amministrazione;
 - recedere in qualsiasi momento dalla medesima con un preavviso di almeno 30 giorni;
 - beneficiare di eventuali facilitazioni/agevolazioni, deliberate dal Consiglio Direttivo, in occasione di manifestazioni ed eventi promossi ed/od organizzati dall'Associazione medesima;
 - beneficiare di eventuali convenzioni stipulate dalla medesima.
2. I Soci, oltre a quanto precisato in altre parti dello Statuto, hanno i seguenti obblighi:
- pagamento della quota sociale annua e di eventuali contributi associativi, nella misura, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
 - osservare le disposizioni dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni emanati dal Consiglio Direttivo e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - l'attività e la collaborazione personale dei Soci a favore dell'Associazione sarà considerata volontaria e gratuita, salvo il riconoscimento, al Socio, di eventuali rimborsi delle spese sostenute, autorizzate dal Consiglio Direttivo o da Suoi Delegati, opportunamente documentate.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti, per morosità senza giustificato motivo e per aver recato danno morale o materiale alla Associazione. In attesa della deliberazione definitiva, ove debba precedersi con opportuna istruttoria, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il Socio da ogni attività dell'Associazione.
- Il Consiglio Direttivo delibera sulle espulsioni e radiazioni con voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.
2. I Soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo, o per morosità protrattasi per oltre quattro mesi dalla scadenza fissata per il versamento delle quote associative annue, o, infine per esclusione per gravi motivi come sopra specificato.

Art. 6. PATRIMONIO

1. Il Patrimonio sociale è indivisibile salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
2. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da quote e contributi associativi, da altri contributi e/o liberalità che pervenissero all'Associazione, dagli avanzi di gestione, dai beni mobili ed immobili acquistati e/o pervenuti a qualsiasi titolo, da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non Soci, dai fondi di riserva e da tutto quanto altro entri nella disponibilità dell'Associazione.
3. Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.
4. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. Eventuali beni concessi in utilizzo da parte di singoli associati, dovranno essere restituiti ai legittimi proprietari al momento dello scioglimento.

Art. 7. ESERCIZIO E RENDICONTO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il Rendiconto Consuntivo e quello Preventivo, se previsto dall'Assemblea, per presentarli all'approvazione della stessa. Il Rendiconto consuntivo, e quello Preventivo, se previsto, devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci possibilmente entro il mese di aprile di ogni anno. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione o esposti sul sito WEB entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea per poter essere visionati da ogni associato.

Art. 8. ORGANI

1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Revisori, se nominato, ed il Collegio dei Probiviri, se nominato.
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai titolari delle cariche associative compete solo il rimborso delle spese varie, regolarmente documentate ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 9. ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della Associazione ed è composta da tutti i Soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto; essa è convocata almeno due volte all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati. In prima convocazione l'Assemblea dei Soci è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Come previsto dalla Giurisprudenza i Soci potranno intervenire facendosi rappresentare per delega scritta. Ogni Socio presente non potrà rappresentare per delega scritta più di un altro Socio.
2. Le delibere dell'Assemblea dei Soci in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento dell'Associazione devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo, approva il Rendiconto Consuntivo e Preventivo, se previsto, delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea viene presieduta dal Presidente che nomina un segretario, il quale redigerà il verbale finale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
4. L'Assemblea dei Soci, può nominare il Collegio dei Probiviri, il Collegio Sindacale od un Revisore Unico, qualora ne ravveda l'opportunità e ne determina l'eventuale compenso.

Art. 10. CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, dei quali, sei eletti dall'Assemblea dei Soci ed uno nominato dall'Amministrazione di Bassano del Grappa tramite il Sindaco. Il membro nominato dall'Amministrazione non potrà ricoprire cariche politiche-amministrative ne potrà essere un Assessore o membro del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e un Tesoriere.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno cinque componenti.

4. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti al massimo per due mandati anche non consecutivi.
5. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione; esso si riunisce almeno due volte all'anno e può essere convocato dal Presidente, da almeno 3 Consiglieri, o, su richiesta motivata e scritta di almeno 10 Soci.
6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; per le operazioni di straordinaria amministrazione è prevista l'approvazione con almeno 6 (sei) Consiglieri favorevoli; si considerano comunque di straordinaria amministrazione tutte le operazioni che superano singolarmente il valore di Euro 20.000,00 (ventimila,00). Propone gli importi delle quote annuali e dei contributi per la partecipazione alle singole attività, la redazione dei programmi e delle attività dell'Associazione, ogni altra attività non riservata espressamente ad altri organi.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-videoconferenza.
8. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione o sul sito WEB.
9. E' opportuno che i Consiglieri e le altre Cariche dell'Associazione, alla data di elezione e/o durante la loro permanenza nel Direttivo, non ricoprano cariche politiche e/o amministrative.

Art. 11. IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica tre anni ed ha la rappresentanza e la firma sociale; il Presidente può delegare la firma per alcune di lui mansioni a componenti del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anagraficamente più anziano. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di parità di voti nel Consiglio Direttivo prevale il voto del Presidente.

Art. 12. COLLEGIO SINDACALE O REVISORE UNICO

1. Il Collegio Sindacale, quando nominato, si compone di tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso.
2. In alternativa al Collegio Sindacale può essere nominato, sempre dall'Assemblea, un Revisore Unico, con stesso incarico e durata prevista per il Collegio Sindacale.
3. Il Revisore Unico, o almeno un componente del Collegio Sindacale, deve essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
4. Può essere rinominato per un massimo di due mandati siano essi continuativi o non continuativi.
5. Il Revisore vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e sul rispetto dello Statuto ed esprime il proprio parere, mediante apposite relazioni annuali, sul bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea

Art. 13. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri, quando nominato, si comporrà di tre membri eletti dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e scade con esso. Può essere rinominato per un massimo di due mandati siano

essi continuativi o non continuativi

2. Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie associative.

Art. 14. - SCIoglimento

1. L'Associazione si scioglie per il raggiungimento dello scopo associativo o per sopraggiunta impossibilità di raggiungerlo. L'Associazione si scioglie, altresì, per la venuta meno dei Soci o per delibera dell'Assemblea Straordinaria.
2. In caso di scioglimento, il Patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito, se necessario, l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.96 n.662 e successive modificazioni.

Art. 15. INFORMATIVA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo saranno adeguatamente pubblicizzate sul sito WEB dell'Associazione.

Art. 16. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.